DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2009, n. 088/ Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007. (*)(**)

- (*) Le modiche apportate dal DPReg. 19/10/2011, n. 0239/Pres. (B.U.R 2/11/2011, n. 44), entrano in vigore il 1° gennaio 2012.
- (**) Si riporta l'Art. 6 (Disposizioni transitorie) del DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).

Art. 6 (Disposizioni transitorie)

- 1. Per l'esercizio finanziario 2013 sono fatte salve le domande già presentate, purché integrate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento degli elementi previsti nell'attestazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 88/2009, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.
- 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 22, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.), ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima continua ad applicarsi la disciplina prevista dai regolamenti emanati con i decreti del Presidente della Regione 88/2009 e 257/2010, vigente al 31 dicembre 2012.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità
Art. 2	Domande di contributo
Art. 3	Variazioni al programma annuale di attività

CAPO II INCENTIVI

Iniziative finanziabili, spese ammissibili, intensità e priorità di contribuzione
Criteri di riparto delle assegnazioni
Criteri di erogazione dei finanziamenti
Rendicontazione dei beneficiari

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 8 Abrogazioni
- Art. 9 Disciplina transitoria
- Art. 10 Disposizioni finali
- Art. 11 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Finalità*)

- 1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), il presente regolamento:
- a) definisce le percentuali di riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 27/2007;
- b) definisce i criteri e le modalità delle erogazioni anticipate dei finanziamenti.

Art. 2 (Domande di contributo)⁽¹⁾

- 1. Le Associazioni presentano istanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, al Servizio competente in materia di cooperazione, tra il 1° gennaio e il 30 aprile⁽²⁾ di ciascun anno.
 - 2. La domanda è corredata da:
- a) il programma di attività relativo all'anno solare in cui scade il termine di cui al comma 1, consistente in una relazione illustrativa concernente le iniziative di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 27/2007, con l'indicazione delle eventuali iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della Regione;
- b) il relativo preventivo di spesa;
- c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante:
 - il totale del valore della produzione di tutte le cooperative associate e iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/2007, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - 2) il numero delle cooperative aderenti e iscritte nel Registro regionale delle cooperative al 31 dicembre dell'anno precedente;

- 3) il numero delle revisioni effettuate nell'anno precedente, quale risultante dai verbali di revisione trasmessi al Servizio competente in materia di cooperazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente medesimo;
- 4) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che l'Associazione medesima non presta servizi nei confronti della pubblica amministrazione;
- 5) che per l'Associazione medesima l'imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi al contributo richiesto rappresenta un costo.⁽³⁾

Art. 3

(Variazioni al programma annuale di attività)

1. Le variazioni sostanziali al programma annuale di attività sono autorizzate solo a seguito di preventiva e tempestiva richiesta scritta adeguatamente motivata.

CAPO II INCENTIVI

Art. 4

(Iniziative finanziabili, spese ammissibili, intensità e priorità di Contribuzione)

- 1. In attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 27/2007, sono concessi finanziamenti per la realizzazione da parte delle associazioni delle seguenti iniziative:
- a) promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;
- b) aggiornamento e riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e degli operatori delle associazioni beneficiarie e dei soggetti incaricati dell'attività di revisione⁽¹⁾:
- c) divulgazione della cultura cooperativa ed applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;⁽²⁾
- d) realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;
- e) organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;

⁽¹⁾ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 27/4/2011, n. 093/Pres. (B.U.R. 11/5/2011, n. 19)

⁽²⁾ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).

⁽³⁾ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).

- f) svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- g) svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati. (3)

2. (ABROGATO). (4)

- 3. Le iniziative di cui al comma 1 non devono configurarsi come aiuti di Stato, ovvero come servizi di assistenza, consulenza e formazione personalizzata a favore di cooperative determinate.
- 4. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere a), e), f) e g), sono ammissibili le spese riguardanti:
- a) costi diretti e indiretti, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali di competenza sostenuti per l'occupazione del personale impiegato per la realizzazione delle iniziative, limitatamente al tempo da tale personale dedicato esclusivamente a ciascuna iniziativa; le spese sostenute per il personale impiegato nell'attività di revisione ai sensi del comma 1, lettera g), sono ammesse in misura non superiore ai medesimi costi diretti e indiretti, relativi a cinque giorni lavorativi per ciascuna revisione effettuata; sono inoltre compresi gli oneri relativi alla copertura assicurativa del personale impiegato per l'effettuazione dell'attività di revisione; (5)
- b) servizi e prestazioni d'opera relativi alla creazione, gestione ed implementazione di siti "web", all'assistenza ed alla consulenza esterna forniti da enti ed organismi specializzati, nonché da esperti e professionisti, ivi compresi i soggetti incaricati dell'effettuazione delle revisioni⁽⁶⁾:
- c) acquisto di attrezzature e programmi informatici nonché dei relativi aggiornamenti e delle licenze d'uso;⁽⁷⁾
- d) costi per la realizzazione di pubblicazioni divulgative ed informative e per l'effettuazione di attività di comunicazione e di pubblicizzazione.
- 5. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese per l'acquisto di libri e altre pubblicazioni, le spese per il collegamento a banche dati e le spese che le associazioni sostengono per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento dei soggetti interessati, la cui organizzazione è affidata ad enti e società di comprovata competenza, nonché ad enti accreditati ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività di formazione professionale sostenute da risorse pubbliche. Nel caso in cui le associazioni organizzino direttamente i corsi, sono ammissibili le spese per l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, la remunerazione, per un costo orario massimo di 150 euro, IVA esclusa, di docenti in possesso di curriculum professionale ed esperienza nel settore formativo adeguati all'oggetto del corso, nonché le spese di viaggio ed alloggio per i docenti provenienti da sedi esterne al territorio regionale.
- 6. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), da realizzarsi nell'ambito di programmi elaborati in accordo con le strutture scolastiche ed universitarie competenti, sono ammissibili:

- a) le spese per l'acquisto di materiale didattico e scientifico e di attrezzature e programmi informatici, nonché delle relative licenze d'uso;
- b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, concorsi scolastici, viaggi scolastici di educazione cooperativa e manifestazioni similari, le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, le spese di viaggio per gli educatori cooperativi all'interno del territorio regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli insegnanti e gli studenti nell'ambito di viaggi scolastici di educazione cooperativa, le spese di vitto per gli studenti, gli insegnanti e gli educatori cooperativi in occasione della manifestazione annuale di premiazione conclusiva dei concorsi scolastici, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, tra le quali la corresponsione di premi in denaro ad istituti scolastici nell'ambito di concorsi scolastici, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari; (8)
- c) nel caso di redazione e traduzione, a fini divulgativi, di studi, ricerche, saggi, monografie ed altre pubblicazioni, di valore scientifico e didattico, le spese di stampa e traduzione.
- 7. Ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da realizzarsi nell'ambito di programmi elaborati in accordo con gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali interessati, sono ammissibili:
- a) le spese di viaggio, in classe turistica dell'associazione richiedente per il raggiungimento della sede dell'iniziativa, se esterna al territorio regionale;
- b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, le spese elencate alla lettera b) del comma 6;
- c) nel caso di redazione e traduzione, a fini divulgativi, di studi, ricerche, saggi, monografie ed altre pubblicazioni, di valore scientifico e didattico, le spese di stampa e traduzione.
- 8. Sono ammissibili, inoltre, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, le spese generali direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse, concernenti telefono, cancelleria, spese postali e di pulizia degli uffici, energia elettrica, fornitura idrica, riscaldamento, canoni di locazione immobiliare degli immobili destinati a sedi delle Associazioni⁽⁹⁾.
- 9. Le spese di cui al comma 8 sono quantificate applicando la percentuale risultante dal rapporto tra le ore dedicate alle iniziative di cui al comma 1, in via esclusiva dal personale dipendente ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente nel corso dell'anno; ai soli fini dell'ammissibilità delle spese generali, il totale delle ore dedicate alle iniziative in via esclusiva dal personale dipendente non può superare il novanta per cento⁽¹⁰⁾ del totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente nell'anno.

- 11. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, l'intensità di contribuzione è pari al 100 per cento delle spese ammissibili.
 - 12. Sono finanziate con priorità, nell'ordine:
- a) le iniziative aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di revisione cooperativa a enti associati;
- b) le iniziative proposte e attuate congiuntamente da due o più associazioni ed aperte a tutti gli enti cooperativi regionali. (12)
- 13. Nel caso di insufficienza di risorse finanziarie disponibili, sono ridotti proporzionalmente i contributi alle iniziative diverse da quelle di cui al comma 12. Qualora tale insufficienza permanga anche dopo la predetta riduzione, si procede, nell'ordine, alla riduzione proporzionale dei contributi alle iniziative di cui al comma 12, lettera b) e dei contributi alle iniziative di cui al comma 12, lettera a)⁽¹³⁾.
- (1) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (2) Lettera sostituita da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 19/10/2011, n. 0239/Pres. (B.U.R. 2/11/2011, n. 44).
- (3) Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (4) Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 19/10/2011, n. 0239/Pres. (B.U.R. 2/11/2011, n. 44).
- (5) Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (6) Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (7) Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. e), DPReg. 59/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (8) Lettera sostituita da art. 2, c. 2, DPReg. 27/9/2010, n. 0207/Pres. (B.U.R. 6/10/2010, n. 40).
- (9) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. f), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (10) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. g), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (11) Comma abrogato da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 19/10/2011, n. 0239/Pres. (B.U.R. 2/11/2011, n. 44).
- (12) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. h), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (13) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. i), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).

Art. 5 (Criteri di riparto delle assegnazioni)⁽¹⁾

- 1. Le risorse destinate ai finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, sono ripartite tra le Associazioni come segue:
- a) una quota pari al cinque per cento è ripartita in parti uguali;
- b) una quota pari al quaranta per cento è ripartita in proporzione al totale del valore della produzione delle cooperative associate, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), punto 1);
- c) una quota pari al trenta per cento è ripartita in proporzione al numero delle revisioni effettuate nell'anno precedente, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), punto 3);
- d) una quota pari al venticinque per cento è ripartita in proporzione al numero delle cooperative associate, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), punto 2). (2)
 - 2. (ABROGATO).⁽³⁾

- 3. Sono escluse dal computo di cui alle lettere b) e d) del comma 1⁽⁴⁾ le cooperative seguenti:
- a) le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le cooperative di assicurazione, le mutue assicuratrici;
- b) le cooperative sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septies decies del codice civile, quelle poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile, nonché quelle sottoposte a fallimento.
- 4. L'assegnazione complessiva in capo ad una Associazione non può comunque essere superiore all'80% della disponibilità finanziaria annuale.
- (1) Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 27/4/2011 n. 093/Pres. (B.U.R. 11/5/2011, n. 19).
- (2) Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres. (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (3) Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres, (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).
- (4) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0162/Pres, (B.U.R. 18/9/2013, n. 38).

Art. 6 (*Criteri di erogazione dei finanziamenti*)

- 1. L'erogazione del finanziamento può essere effettuata in via anticipata, contestualmente alla concessione, in misura pari al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda, quale viene rilevato dai dati in possesso dell'Amministrazione regionale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, come definiti all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 2. L'importo erogato in via anticipata ai sensi del comma 1 a una Associazione non può comunque essere superiore al 70% dell'importo concesso all'Associazione medesima.
- 3. Il saldo del contributo viene erogato previa presentazione della rendicontazione.
- 4. Qualora dalla rendicontazione risultino complessivamente realizzati interventi per un importo inferiore al contributo, quest'ultimo è rideterminato in relazione all'importo rendicontato.

Art. 7 (Rendicontazione dei beneficiari)

1. I soggetti beneficiari presentano al Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo la rendicontazione di spesa entro il 31 marzo dell'anno successivo

alla concessione, salvo proroghe da concedersi dietro presentazione di istanza motivata, allegando la seguente documentazione:

- a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa delle spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e di quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo e relazione illustrativa degli interventi effettuati;⁽¹⁾
- b) limitatamente all'ipotesi di cui all'articolo 4, commi 4, lettera a), e 9, gli oneri sostenuti per il personale dipendente dedicato alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e), f) e g) dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione che attesta la percentuale di tempo dedicata a ciascuna delle suddette iniziative dal personale dipendente predetto, nonché dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'Associazione che attesta il totale delle ore dedicate alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, in via esclusiva dal personale dipendente ed il totale delle ore effettuate da tutto il personale dipendente nel corso dell'anno.

2. (ABROGATO).⁽²⁾

3. La mancata rendicontazione entro i termini di legge comporta la revoca del contributo.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 (Conferma di abrogazione)

1. E' confermata l'abrogazione del decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo).

Art. 9 (Disciplina transitoria)

1. Per l'esercizio finanziario 2009 il termine di cui all'articolo 2, comma 1, è fissato al 31 maggio 2009.

Art. 10 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

⁽¹⁾ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPReg. 20/11/2009, n. 0319/Pres. (B.U.R. 2/12/2009, n. 48).

⁽²⁾ Comma abrogato da art. 5, c. 1, DPReg. 27/4/2011, n. 093/Pres. (B.U.R. 11/05/2011, n. 19).

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.